

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### ART. 1 – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile l'Associazione denominata "**La Repubblica degli Italiani nel Mondo**". L'Associazione potrà successivamente richiedere alla Prefettura competente il riconoscimento della personalità giuridica ove ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

### ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede a Roma, Viale Giuseppe Mazzini 73.  
L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune, deliberata dal Consiglio direttivo, non costituisce modifica statutaria.

### ART. 3 – OGGETTO

L'associazione ha la finalità di promuovere iniziative per accrescere e rafforzare i legami tra l'Italia, i cittadini italiani e le varie comunità italiane nel mondo e volte alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura italiana.

Le attività da svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente del contributo di volontariato degli associati, sono:

- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e dei valori che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese.*
- *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.*
- *promozione della cultura d'impresa improntata sulla conoscenza e formazione dei dipendenti, sulla responsabilità dell'imprenditore e sulla comunicazione, una cultura aperta all'innovazione e al cambiamento.*

### ART. 4 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata fino all'anno 2050 e, alla scadenza, tale durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, adottata a maggioranza dei suoi componenti.

### Art. 5 – SOGGETTI ASSOCIATI

Oltre ai soggetti che costituiscono l'Associazione, possono divenire soci le Università, gli Enti pubblici e privati, le Società e le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che facciano regolare domanda di ammissione. La domanda di ammissione verrà esaminata dal Consiglio direttivo che deciderà in merito al suo accoglimento.

I Soci si distinguono in **Soci fondatori e Soci ordinari**. Sono **soci fondatori** i soggetti che costituiscono l'Associazione. I soci fondatori sono tenuti a versare la quota associativa di ammissione pari ad Euro 50,00. Sono **soci ordinari** tutti gli altri soggetti ammessi dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno pari diritto di concorrere alla gestione dell'Associazione nell'ambito delle regole previste dallo statuto.

### Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- - ***l'Assemblea dei soci***
- - ***il Consiglio Direttivo***
- - ***il Presidente***
- - ***il Vice Presidente***
- - ***il Segretario Generale***
- - ***il Revisore dei conti.***

La nomina dei componenti degli organi sociali spetta all'Assemblea. Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito.

## **Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è costituita dai soci o dai loro delegati. Ciascun partecipante all'Assemblea non potrà rappresentare per delega più di altri due soci. Ad ogni socio spetta un voto. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
2. formula raccomandazioni e direttive sull'attività dell'Associazione;
3. delibera sulla quota associativa annuale e su eventuali contributi straordinari;
4. delibera su quanto previsto dallo statuto e su quanto proposto dal Presidente, dal Consiglio direttivo o dai soci.

L'Assemblea straordinaria:

1. approva variazione di sede, oggetto e durata;
2. approva modifiche allo Statuto;
3. delibera su scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita e deliberante qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

In sede straordinaria è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La convocazione può essere fatta mediante raccomandata, pec o email da inviare almeno due settimane prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale. Il Presidente nomina un segretario verbalizzante. Le decisioni dell'Assemblea constano da verbale redatto dal segretario verbalizzante e firmato dal Presidente.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto e decidere su ogni questione procedurale.

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in teleconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.  
La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

## **Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un **Consiglio Direttivo** composto dai Soci fondatori. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo, esaminate le candidature ricevute, può integrare il numero dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il **Presidente** a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I Componenti del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni, salvo dimissioni, e possono essere confermati. Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere affidate deleghe specifiche per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Segretario Generale. Può inoltre essere convocato su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri in carica. L'avviso di convocazione può essere inviato tramite raccomandata, pec o e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando luogo, ora ed ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina un segretario verbalizzante. Le deliberazioni constano da verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente ovvero, in caso di assenza, dal Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine:

1. alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
2. alla proposta della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
3. alla proposta di ammissione ed esclusione di soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
5. all'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, contributi e finanziamenti;
6. alla predisposizione ed approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica, revoca e abrogazione;
7. a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non devoluto dallo statuto alla competenza di altri organi.

Il Consiglio direttivo si può riunire in audiovideoconferenza o in teleconferenza, purché siano rispettate le stesse condizioni previste per l'assemblea ordinaria.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

## **Art. 9 – PRESIDENTE**

Il **Presidente** è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, per un periodo di cinque anni rinnovabili. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Al Presidente spetta convocare e presiedere l'Assemblea e le riunioni consiliari fissando l'ordine del giorno, curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché ogni altra funzione stabilita dal presente Statuto.

#### **Art.10 – VICE PRESIDENTE**

Il **Vice Presidente** è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica cinque anni rinnovabili. Coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni attribuite e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

#### **Art. 10 – SEGRETARIO GENERALE**

Il **Segretario Generale** affianca il Presidente e il vice Presidente e viene eletto dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Il Segretario generale coordina tutte le attività dell'Associazione e verifica la corretta attuazione delle delibere assembleari.

#### **Art. 11 - REVISORE DEI CONTI**

L'Assemblea nomina un Revisore dei Conti. Il revisore resta in carica per un triennio e si esprime sui bilanci preventivo e consuntivo, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione annuale.

#### **Art.12 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tante quote associative di ammissione quanti sono i soci fondatori nonché da ogni altro contributo versato in conto patrimonio da soggetti pubblici o privati.

#### **Art. 13 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE, ENTRATE E CONTRIBUTI STRAORDINARI.**

Oltre alla quota associativa di ammissione di cui all'articolo precedente, i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Le entrate dell'Associazione, oltre che dalle quote associative annuali, possono derivare dai proventi delle iniziative sviluppate dall'Associazione, nonché da contributi volontari versati dai soci o da soggetti pubblici o privati.

#### **Art. 14 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio dell'Associazione, ai sensi del precedente art. 12.

#### **Art. 15 - RESPONSABILITA'**

L'Associazione assume obbligazioni verso i terzi solo a seguito di deliberazioni adottate dall'Assemblea.

#### **Art. 16 – RECESSO ED ESCLUSIONE**

E' consentito in qualsiasi momento il recesso dall'Associazione con comunicazione scritta da far pervenire al Consiglio direttivo, che ne darà successivamente comunicazione all'Assemblea.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio direttivo, per i seguenti motivi:

- a) per la perdita sopravvenuta dei requisiti richiesti per l'ammissione all'Associazione;
- b) per grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto
- c) perché ha arrecato in qualsiasi modo danno materiale o morale all'Associazione o ai suoi Soci.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né possono vantare diritti sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 17 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Nel caso di cessazione dell'Associazione per le cause previste dal codice civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, detratti i fondi necessari alla liquidazione, ad altri enti che perseguano scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, salvo altra diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 18 – CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, che non possano essere risolte bonariamente, è competente in via esclusiva il foro di Roma.

#### **ART. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e alla legislazione italiana in materia di associazioni.